



Comm.Trib. Reg. Calabria

Sezione XII

Sentenza del 12/07/2004 n. 87

Intitolazione:

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - Riscossione -
Avviso di accertamento TARSU - Inesistenza dell'accordo D.lgs. 22/97
carenza di potere impositivo - Espletamento del servizio da parte del
Comune in area portuale in assenza di regolamento - Istituzione
dell'autorita' portuale approvazione del regolamento disciplina dei
servizi di pulizia -

Massima:

Il Comune ha diritto alla riscossione del tributo della tassa rifiuti solidi urbani in ambito portuale per il servizio reso, in mancanza di una disciplina dei servizi di pulizia adottata dall'autorita' portuale ed anche da quella marittima - L'elemento costitutivo del rapporto tributario che legittima il Comune ad applicare la TARSU e' l'istituzione del servizio e l'effettiva attivazione ed operativita' dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani - L'effettiva esistenza del servizio costituisce, quindi, il fondamento o la causa propria della tassa che il privato e' obbligato a corrispondere all'ente impositore, indipendentemente dal fatto che l'utente non utilizzi il servizio o che egli stesso provveda a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti -

Testo:

Testo non disponibile